

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE LAVORO

R.G. 3001 / 2025

Il giudice Valentina Di Salvo,

letti gli atti del procedimento;

considerato che l'udienza del 04/06/2026 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - *ter* c.p.c.;

viste le note scritte depositate da entrambe le parti;

decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 04/06/2026 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3001 / 2025

promossa da

██, rappresentato e difeso dall' avv.

MARCHETTA ANTONIO, giusta procura in atti,

-ricorrente-

contro

██████, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.

████████████████████, giusta procura in atti,

-resistente-



Oggetto: disconoscimento rapporto lavoro subordinato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato in data 31.07.2025, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento prot. INPS.0100.30/07/2024.0235608 consegnato il 23.12.2024 con cui «è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato dichiarato con la Ditta [REDACTED] matricola n. [REDACTED], da giugno 2018 a ottobre 2022 in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.», nonché del verbale unico di accertamento e notificazione n. [REDACTED] quale atto presupposto al disconoscimento del rapporto di lavoro, del 16.5.2024. Eccepiva la prescrizione parziale nonché l'illegittimità, nel merito, del provvedimento impugnato.

Concludeva chiedendo di *"in via preliminare ritenere e dichiarare la prescrizione parziale del periodo da giugno 2018 al 23.12.2019; - ritenere e dichiarare che il verbale unico di accertamento e notificazione n. [REDACTED] del 16.05.2024 e del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro prot. n. [REDACTED] emessi dall'[REDACTED] sede di Agrigento sono nulli e/o privi di effetti giuridici nei confronti del ricorrente; nel merito ritenere e dichiarare illegittimo e/o privo di effetti giuridici il provvedimento di disconoscimento impugnato. - In via subordinata ritenere e dichiarare le somme richieste a titolo di contribuzione siano compensate con i corrispondenti contributi previdenziali versati per l'intercorso rapporto di lavoro tenuto conto della eccepita prescrizione parziale"*. Con vittoria di spese.

Si costituiva l'ente previdenziale, che chiedeva la conferma del verbale argomentando variamente l'infondatezza del ricorso.

Istruita la causa a mezzo di prova testimoniale, veniva disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.

Preliminarmente, va accolta l'eccezione quinquennale parziale di prescrizione non contestata da parte avversa, tuttavia facendo decorrere il termine dal verbale unico di



accertamento n. [REDACTED] del 16.5.2024, primo atto con cui l'ente ha cristallizzato la sua pretesa; pertanto, devono ritenersi prescritte le pretese anteriori al [REDACTED].

Nel merito, giova altresì circoscrivere l'oggetto del presente giudizio nel disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la [REDACTED] a "da giugno 2018 a ottobre 2022 in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c."; ed invero, [REDACTED] ha lavorato per la suddetta società dal 19.10.2006 sino al 14.10.2022 (cfr. all. n. 4 al ricorso) ed ogni contestazione risulta essere stata elevata dall'ente previdenziale nei confronti della stessa. Non possono, quindi, avere cittadinanza contestazioni afferenti il rapporto di lavoro svolto eventualmente presso la società [REDACTED] srl.

In punto di diritto, è noto che *"incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo (Cass. sent. n.14965/2012), ed il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800/2014)."*

Tuttavia, *"In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l'Inps è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione"* (cfr. Cass. ord. n. 809/2021).



Pertanto, a fronte della prova che dovrebbe offrire l'ente previdenziale circa i fatti costitutivi della pretesa contributiva, spetta all'interessato provare la sussistenza dei requisiti della subordinazione.

In particolare, per ciò che nello specifico attiene al caso sottoposto all'odierno scrutinio, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (Cass. ord. n.19144/2021; Cass. ord. n. 23919/2025).

Dunque, in presenza di rapporti intrafamiliari, la presunzione di gratuità opera solo in caso di convivenza; in sua assenza, non sussiste alcuna presunzione opposta e spetta al ricorrente dimostrare tutti gli elementi costitutivi del rapporto subordinato.

Nel caso di specie, difetta la prova circa la convivenza tra il ricorrente e il fratello Gioacchino, socio della [REDACTED]; militano in tal senso sia le risultanze anagrafiche (cfr. certificati di residenza depositati in atti dagli interessati), sia la testimonianza resa dal [REDACTED] che ha ancorato ad un evento più che probabile (il matrimonio) la cessazione della convivenza tra i fratelli.

Spetta, dunque, al ricorrente provare gli elementi tipici del rapporto subordinato.

Orbene, le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori sono state prodotte in atti dall'ente costituito: esse non hanno di per sé un valore probatorio precostituito ma devono valutarsi nell'ambito del complessivo compendio probatorio.

Sinteticamente: [REDACTED] ha riferito che per lui datore di lavoro erano tutti e tre gli interessati, rivolgendosi per qualsiasi problematica ai due fratelli indifferentemente; Pagano [REDACTED], invece, ha definito [REDACTED] come "collega"; [REDACTED] ha dapprima detto di non saper riferire se [REDACTED] fosse socio e poi di avere ricevuto disposizioni sul lavoro da entrambi, ciascuno per le proprie competenze e che "i titolari" fossero tutti e tre; [REDACTED], di essersi sempre relazionato con [REDACTED]



e che [REDACTED] si occupava solo delle consegne; [REDACTED] che [REDACTED] dava istruzioni sul ruolo; [REDACTED] che "in magazzino" prendeva disposizioni da [REDACTED], ma che "sul lavoro" era il [REDACTED] che dava indicazione anche al fratello; [REDACTED] che in magazzino prendeva disposizioni da [REDACTED].

Tali dichiarazioni risultano contrastanti e imprecise, lasciando intendere che ci fosse una chiara ripartizione di compiti soprattutto tra i due fratelli: la gestione del magazzino era, pacificamente, rimessa al ricorrente, le cui competenze tuttavia non pare andassero oltre. Ed invero, a parte la labiale affermazione resa da taluno dei lavoratori che l'ha appellato come "titolare" (peraltro smentite da chi, invece, l'ha definito come "collega"), nessuno ha affermato di avere ricevuto da lui direttive in merito a ferie, permessi, etc. Gli eventuali ordini ricevuti sembra attenessero soltanto alla gestione del magazzino, alla stessa stregua di quanto rientra nelle competenze di un responsabile di settore che certamente, non per questo, può essere inquadrato come socio.

Passando alle prove testimoniali, [REDACTED], unico teste non avente alcun interesse apparente (nemmeno potenziale) nella causa, ha riferito *"eravamo dipendenti della stessa azienda, io ci ho lavorato dal 2006 al 2021, mentre il ricorrente è entrato qualche mese dopo di me e l'ho lasciato la quando me ne sono andato. Io dipendente ufficio operativo".* Cap. 1) *"non so perché è terminato il suo rapporto di lavoro. L'amministratore era [REDACTED]".* Cap. 2) *"lavorava dalle 8.30-12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, erano i miei stessi orari, li aveva stabiliti il [REDACTED], tutti i giorni tranne il sabato, facevamo mezza giornata dalle 8.30 alle 12.30".* Cap. 3) *"si occupava di carico e scarico dei semi rimorchi, organizzazione della distribuzione quindi delle macchine che uscivano per fare le consegna, prenotazioni telefoniche e gestiva anche i mezzi, cioè le rotture meccaniche ed elettriche, aveva a che fare coi fornitori che sistemano i mezzi. Confermo le ulteriori mansioni che mi legge".* Cap. 4) *"in caso di problemi si rivolgeva o al fratello [REDACTED] o all'amministratore, [REDACTED] era dipendente pure ma se c'era una società tra di loro non lo so. Gioacchino chiudeva i viaggi degli autisti, versamenti in banca degli incassi, gestioni telefoniche e customer service, apertura e chiusura giacenze. Io so che erano soci [REDACTED] e [REDACTED] e aveva un po' di potere decisionale".* Cap. 5) *"le ferie in linea di massima le facevamo tutte nello stesso periodo, ad agosto e nel periodo invernale in coincidenza col periodo natalizio. Se aveva bisogno di ferie le chiedeva a*



██████████". A.d.r. Avv. Marchetta "quello che le riferisco sono dei ricordi, a seconda della problematica si rivolgeva o a ██████████ o a ██████████, in questo caso di natura operativa. Non ho ricordi di fatto specifici".

Pertanto, da tale deposizione emerge l'estraneità della qualità di socio di fatto in capo al ricorrente; il teste ha riferito che gli orari di lavoro erano stati stabiliti dal ██████████, a cui il ricorrente si rivolgeva in caso di problemi e di richiesta di ulteriori ferie.

La deposizione resa da ██████████ è parca sotto il profilo della descrizione della sottoposizione alle direttive, avendo soltanto precisato che le ferie anche il fratello doveva chiederle all'amministratore ██████████ "Cap. 1) "mio fratello ha lavorato dalla fine del 2006 fino al 2022, poi è stato licenziato, io non ci lavoro più pure fino al 2022, anche io sono stato licenziato". Cap. 2) "lavorava dalle 6.30 alle 12.30/13.00 e dalle 14.30 alle 18.30/19.00, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato mezza giornata, io più o meno gli stessi orari, io ero in amministrazione, mi portavano le bolle e gli incassi, registravo le avvenute consegne". Cap. 3) "scaricava i mezzi che arrivavano, li posizionava in magazzino e organizzava i giri di distribuzione per consegnare la merce alla clientela". Cap. 4) "si rivolgeva al ██████████, io e mio fratello avevamo mansioni totalmente diverse, quindi se chiamava un cliente che voleva sapere quando la merce andava in distribuzione, per forza maggiore andavo a chiedere quando ci andava". Cap. 5) "usufruiwa delle ferie ad agosto in concomitanza con la chiusura delle aziende, anche io, se ne aveva bisogno di altre doveva chiedere a ██████████". Cap. 6) "ci abitavo fino a circa il 2013, un paio di anni prima che mi sposassi". A.d.r. Avv. Carlisi "i soci eravamo in due, ██████████ ed io, anche se non avevo potere decisionale, decideva sempre lui, io era al 33 % e lui al 66%".

E' stato sentito quale teste anche ██████████ il quale, invece, ha riferito di essere stato socio con entrambi i fratelli, descrivendo la ripartizione di mansioni da cui non emerge – tuttavia – un potere decisionale in capo al ricorrente, tranne che per la richiesta di ferie "sia con ██████████ che con ██████████ siamo stati soci per 17 anni in un'azienda di trasporti, ██████████ ██████████". Cap. 1) "a ██████████ era affidato di gestire in magazzino e la distribuzione della merce, che doveva essere consegnata e se ne occupava lui di organizzare i giri di consegna, lui stava prevalentemente in magazzino e in ufficio, in magazzino c'erano 2 o 3 magazzinieri che lo aiutavano più tutta la rosa di autisti che andavano in consegna, loro si interfacciavano solo con lui. ██████████



seguiva lo spetto operativo della gestione dell'ufficio, assistenza clienti, pianificazione di una parte delle consegne, gestione di cassa e controassegni. Io mi occupavo dell'aspetto commerciale e dei rapporti con le banche. [REDACTED] si occupava dei dipendenti, faceva lui i colloqui e stabiliva i compensi, lui li licenziava, i trasferimenti bancari li facevo io su input di [REDACTED], delle ferie se ne occupava sempre [REDACTED]. Anche per i magazzinieri e autisti perchè la pianificazione aveva bisogno di un'unica testa". Cap. 2) "la [REDACTED] nacque quando la [REDACTED] fu messa in liquidazione, fu un tentativo di prosecuzione dell'attività andato a male, aveva sede negli stessi locali della distribuzione espressa operativamente parlando, sulla carta i soci eravamo sempre io e [REDACTED] e poi c'era sempre [REDACTED] che si accodava, cioè manteneva le stesse funzioni di socio come il fratello, le mansioni sono rimaste quelle che le ho detto". A.d.r. del Giudice "per quanto riguarda le sue di ferie o permessi, [REDACTED] si muoveva in totale autonomia". A.d.r. Avv. Marchetta "non ricordo le date esatte, ci fu un momento di passaggio tra le due società, non ricordo il periodo in cui [REDACTED] ha operato nello stesso capannone di [REDACTED]. Tra il 2017 e il 2019 più o meno è stato l'ultimo atto operativo di distribuzione espressa. Non ricordo se dopo questa data ci sono fatture di [REDACTED]. Nell'ultimo periodo, siccome di fatto aveva cominciato a operare [REDACTED] ma si era mantenuta la vecchia impostazione e i due fratelli rimanevano assunti su [REDACTED], a giugno/luglio 2022 in un estremo tentativo di salvare l'azienda, io li ho licenziati da [REDACTED] perché formalmente ero l'amministratore e poi sono anche stato nominato liquidatore della stessa. Sicuramente le uniche fatture esistenti erano quelle che distribuzione emetteva a [REDACTED] per il pagamento degli stipendi, c'era anche un altro impiegato che risultava in carica a distribuzione espressa per cui c'era la necessità di fare uscire qualche fattura, mi pare [REDACTED] e forse qualche autista. Non ho mai concesso ferie a [REDACTED] sia perché era socio sia perché se ne occupava il fratello".

Pertanto, valutando unitariamente il compendio probatorio in atti, deve ritenersi provato lo svolgimento del rapporto di tipo subordinato da parte del ricorrente.

Le prove documentali (buste paga, bonifici, lettera di licenziamento, provvedimenti in materia di ferie) depongono in favore della subordinazione del ricorrente; le prove orali non smentiscono tale ricostruzione ma, viceversa, soprattutto la deposizione resa da Curto è dirimente in tal senso. Pur avendo ricoperto un ruolo gestorio del magazzino (con



organizzazione dello stesso e del rapporto coi dipendenti di esso), non sono emerse incombenze direttive in capo al [REDACTED].

Pertanto, il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento di disconoscimento impugnato.

Si reputa opportuno compensare per metà le spese di lite in ragione della difficoltà dell'istruttoria svolta, e porre l'ulteriore metà in capo a parte soccombente, valore indeterminabile della causa.

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie il ricorso, con annullamento del provvedimento di disconoscimento impugnato; compensa per metà le spese di lite e pone le ulteriori metà a carico di parte resistente, che si liquidano in euro [REDACTED] oltre iva e cpa come per legge.

Agrigento, 04/06/2026.

IL GIUDICE

Valentina Di Salvo

